

Classificazione documento: Consip Public

Oggetto: Gara per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 59, commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi per la prestazione del servizio di noleggio bagni chimici per esigenze di Protezione Civile nella gestione delle emergenze (edizione bis) - ID 1484

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti www.protezionecivile.gov.it e www.consip.it

1) Domanda

Prezzi a base d'asta (cfr. paragrafo 6, lett. b), pagg. 36-37 del Capitolato d'onori - mancata indicazione della struttura dei costi e, tra questi, di quelli per il personale da impiegare nell'esecuzione dell'appalto, così come previsto dall'art. 279, comma 1, lett. b), c), d), e), del D.P.R. 207/2010 (Reg. att. del Codice dei Contratti) e degli artt. 5, comma 5, 94 e 86, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti) - richiesta di chiarimento/rettifica.

Atteso che si tratta di servizi che andranno attivati nei casi e nei luoghi di emergenza di protezione civile, le prestazioni richieste comporteranno notevoli impegni logistici ed organizzativi che impongono una congrua remunerazione, soprattutto per la componente del servizio di igienizzazione ed in maniera particolare per lo svuotamento dei liquami, il successivo trasporto ed il trattamento in idoneo impianto autorizzato.

Queste prestazioni sono, peraltro, tra quelle richieste, quelle che richiedono il principale impiego di forza lavoro.

Tuttavia, nella lex specialis di gara non si riesce a comprendere il percorso logico-tecnico-giuridico che ha seguito codesta centrale di committenza nel determinare i prezzi a base d'asta e manca del tutto ogni riferimento alla valutazione del costo del lavoro e, di conseguenza, non si riesce a comprendere la sussistenza della valutazione dell'adeguatezza di tali prezzi rispetto al costo del lavoro, come, invece, richiesto dalla norma di cui al comma 3-bis dell'art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Pertanto, si chiede di trasmettere/pubblicare il documento (non conosciuto) in cui codesta centrale di committenza ha proceduto alla valutazione della struttura dei costi diretti per l'espletamento del servizio richiesto ed ove risulti, in particolare, la valutazione di adeguatezza dei prezzi a base d'asta rispetto ai costi del personale da impiegare nell'esecuzione.

Risposta

I prezzi a base d'asta sono stati individuati a seguito di analisi di mercato e sulla base di dati storici statistici - tenuto conto anche dei costi diretti relativi al personale - riferiti sia ad attività ordinarie sia ad attività svolte in situazioni di emergenza, come quelle contemplate nella presente procedura di gara.

2) Domanda

Prezzi a base d'asta (cfr. paragrafo 6, lett. B) pagg. 36-37 del Capitolato d'onori - riduzione rispetto alla precedente gara del 2008, soprattutto del servizio di igienizzazione - richiesta di chiarimento/rettifica

Peraltro, i prezzi a base d'asta, di cui nel punto precedente si è chiesto di comprendere se c'è stata una valutazione della struttura dei costi e dell'adeguatezza rispetto al costo del personale, sono, in alcuni casi, rimasti fermi a quelli indicati, nel 2008 (6 anni fa), nell'ultima gara bandita direttamente dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Protezione Civile (cfr. lettera d'invito del 20 ottobre 2008 - doc. 1), ed in altri casi, addirittura sono diminuiti.

In particolar modo sono rimasti bloccati a livello nominale - ma di fatto erosi da 6 anni di inflazione - i prezzi relativi al canone giornaliero tutto compreso relativo al bagno standard ed a quello relativo al lavandino, mentre sono stati significativamente diminuiti il canone giornaliero tutto compreso del bagno per disabili (da € 60,00 è passato a € 50,00), il picchettaggio (da € 15,00 è passato ad € 13,00) e la pulizia/igienizzazione (da € 30,00 è passata ad € 24,00).

In buona sostanza vi è stata una significativa (e non compresa) riduzione generalizzata dei prezzi.

Invero, la riduzione che pone maggiori problemi di sostenibilità dell'appalto di che trattasi - e l'esperienza dell'emergenza del terremoto aquilano non può essere dimenticata - è quella relativa al servizio di igienizzazione che, dell'appalto del 2008 rappresentava il 75 % (settantacinqueper cento) del valore rispetto a prezzo giornaliero del servizio tutto compreso di un bagno standard (€ 30,00 su € 40,00), mentre nell'attuale gara è sceso al 60 % (sessantaper cento) (€ 24,00 su € 40,00). Ed ancor peggio va alla componente del servizio di igienizzazione che è costituita dallo svuotamento-smaltimento dei liquami che, valutata nella misura del 50% su € 24,00, vale appena e 12,00 a bagno.

Classificazione documento: Consip Public

Pertanto si chiede di riconsiderare la congruità dei prezzi a base d'asta e soprattutto di ripristinare il rapporto tra il prezzo per l'igienizzazione ed il canone tutto compreso nella misura del 75% del primo sul secondo, così com'era nella gara del 2008.

Risposta

Si segnala che rispetto alla gara bandita direttamente dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Protezione Civile - del 2008, gli impegni richiesti al fornitore sono stati riformulati nel senso di renderli per esso meno gravosi. A seguito e quale diretta conseguenza di tale riformulazione e a fronte dell'analisi di mercato effettuata si è proceduto ad una riparametrazione dei prezzi a base d'asta. Alla luce delle considerazioni che precedono si evidenzia che non è, quindi, possibile procedere ad un confronto diretto tra le due gare in merito ai prezzi posti a base d'asta.

3) Domanda

Abolizione dell'obbligatorietà della tracciabilità SISTRI per i rifiuti speciali non pericolosi e applicabilità all'appalto in questione - richiesta di chiarimento/rettifica

Al paragrafo 3, lett. F), del capitolato tecnico, viene richiesta, per l'erogazione dei servizi di cui all'appalto de quo, la conformità alle norme sulla tracciabilità elettronica dei rifiuti (SISTRI).

Orbene, atteso che già dallo scorso anno il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi - e quelli prodotti dall'uso dei bagni mobili sono tali - non è più soggetto alla tracciabilità elettronica del SISTRI, si chiede di sapere se codesta centrale di committenza (e per essa, anche il Dipartimento della Protezione Civile) richiede, in ogni caso, che le imprese aggiudicatrici adottino anche tale tipo di tracciabilità.

Risposta

Si evidenzia che le disposizioni in tema di tracciabilità dei rifiuti di cui al paragrafo 3 lettere d), e), f) del Capitolato tecnico trovano applicazione, nell'ambito del presente appalto, esclusivamente nei confronti dei soggetti, delle tipologie di rifiuti e delle tempistiche previste dalle norme richiamate al predetto paragrafo 3 vigenti al momento di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4) Domanda

Mancata indicazione del rispetto delle norme sulle attività di pulizia (L. 82/1994 e DM Industria 274/1997) - richiesta di chiarimento/rettifica

Nel paragrafo 3 del capitolato tecnico, nell'elenco delle norme da osservare per l'esecuzione dell'appalto non viene menzionata quella che disciplina l'attività di pulizia ed igienizzazione, cioè la Legge L. 82/1994 e s.m.i., così come attuata dal DM Industria 274/1997.

Infatti, atteso che viene richiesta l'igienizzazione giornaliera di ciascun bagno secondo le modalità previste dalla norma EN UNI 16194:2012 (cioè lavaggio interno ed esterno del bagno e delle sue componenti), ricorrono le fattispecie di attività di pulizia e disinfezione, tipizzate dall'art. 1 del D.M. 274/1997, poiché il bagno mobile è sicuramente da considerare non solamente un semplice oggetto ma addirittura un ambiente confinato (vedi art. 1 D.M. 274/1997 citato), per cui le attività su di esso compiute sono di pulizia (rimozione delle polveri e delle sporcizie varie accumulate) e di disinfezione (in quanto si adoperano una serie di misure per distruggere i microrganismi patogeni), o, meglio, di sanificazione, che comprende entrambe le precedenti, in quanto viene sanificato l'intero ambiente-bagno mobile.

Appurato che gli interventi di pulizia effettuati sui bagni mobili rientrano tra le attività tipiche ed esclusive delle imprese così dette di "pulizia" (ex art. 1 L. 82/1994), ne deriva che le imprese che effettuano l'attività di locazione e/o pulizia dei bagni mobili a funzionamento chimico (o WC chimici che dir si voglia) devono essere iscritte per tale attività presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o l'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane e quindi assoggettate alla speciale disciplina prevista dal combinato disposto della L. 82/1994 e del D.M. Industria 274/1997.

L'affidamento di attività di pulizia ad imprese non in possesso di tale requisito comporta pesanti conseguenze, quali la nullità del contratto (art. 6, comma 5, L. 82/1994), la comminabilità di sanzioni amministrative pecuniarie in capo al committente (art. 6, comma 4, L. 82/1994) e sanzioni penali in capo al titolare della ditta non autorizzata (art. 6, comma 2, L. 82/1994).

L'obbligatorietà di questo requisito è stata confermata con sentenze passate in giudicato sia della Giurisdizione penale che della Giurisdizione amministrativa.

Per la giurisdizione penale si cita la sentenza n° 2412/03 emessa dal Tribunale penale di Catania nel cfr. del titolare di una ditta che effettuava l'attività di locazione e pulizia- spurgo di bagni mobili in assenza dell'iscrizione ai sensi della L. 82/1994 e DM 274/1997.

Per la giurisdizione amministrativa si cita la sentenza 203/05 emessa dal TAR Sicilia - Sede di Catania - confermata anche dalla Sent. del C.G.A. Regione Sicilia 995/05 - nella quale, il G.A., rigettando un ricorso proposto da un operatore del settore, ha statuito che "... Non pare contestabile la legittimità della clausola

Classificazione documento: Consip Public

del bando che prescrive la iscrizione all'albo delle imprese di pulizia e disinfezione. Infatti oggetto coesistente del bando è costituito anche dalla attività di pulizia dei WC chimici, ceduti in locazione all'amministrazione ed in uso utenza .. ,".

L'obbligo di iscrizione ai sensi della L. 82/19 e DM 274/1997 è stato più volte confermato anche dalla C.C.I.A.A. di Firenze, di cui è il caso di citare i seguenti casi ed atti:

a) cfr. la nota del Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Firenze prot. 19370 del 29/03/2002, con la quale veniva comunicato che erano stati avviati i procedimenti sanzionatori a carico di un operatore del settore perché "emerge che la società, pur avendo denunciato la sospensione dell'attività di pulizia e disinfezione dal 06/10/1997 al 06/06/2000, ha continuato a svolgere l'attività disciplinata dalla legge 82/94, perciò questo Ufficio adotterà i provvedimenti di cui all'art. 6 della legge suindicata, procedendo nel contempo a notificare le competenti autorità.";

b) cfr. la nota del Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Firenze prot. 39647 del 21/06/2002, con la quale veniva comunicato che erano state trasmesse alla Giunta "per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza, ai sensi degli artt. 4 della legge 82/94 e 5 D.M. 274/97;

c) cfr. la nota del Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Firenze prot. 29914 del 14/06/2005, con la quale veniva comunicato che, nei cfr. di un operatore del settore "l'ufficio Accettazione e controllo leggi speciali ha provveduto ad inoltrare il fascicolo all'Ufficio competente che provvederà ad applicare le sanzioni amministrative a carico dell'Ente appaltante come previsto dall'art. 6, comma 4, dell'a L 82194.";

d) cfr. il verbale di sommarie informazioni reso dalla dirigente del Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Firenze, D.ssa Brunella TARLI., nel corso di un'indagine penale, in cui la stessa confermava "In sostanza noi riteniamo che nel caso di appalti per la fornitura di bagni chimici, non si possa prescindere dall'abilitazione ai sensi della Legge 82/94 relativa allo svolgimento dell'attività di pulizia. Riteniamo infatti che la previsione normativa non ammetta deroghe, ovverossia nel particolare, che se la ditta fornitrice dei bagni si assume anche l'onere per la pulizia, debba necessariamente possedere l'abilitazione richiesta, come si evince dal disposto dell'art. 1 del DM 7 luglio 1977 nr 274"

Si chiede, dunque, che codesta centrale di committenza chiarisca se tale normativa vada rispettata in quanto rientrante nel novero delle "leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, nonché alle leggi e regolamenti in materia di igiene e sanità..." di cui al sesto cpv. del paragrafo 3 del capitolato tecnico (pagg. 6 - 8), oppure, in caso negativo, che venga apportata, in parte qua, una rettifica alla lex specialis di gara in argomento.

Risposta

Tra l'ampio novero di disposizioni normative richiamate al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico che il Fornitore sarà tenuto a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali rientra la norma UNI EN 16194/2012, nonché ove applicabili tutte le disposizioni di carattere imperativo relative alle prestazioni oggetto della gara.

5) Domanda

Mancata richiesta, tra i requisiti di ammissione, del requisito di iscrizione al Registro delle Imprese anche per le attività di pulizia (L. 82/1994 e DM Industria 274/1997) - richiesta di chiarimento/rettifica

Nella lex specialis di gara (cfr. ad esempio punto III.2.1 del bando) viene richiesto che gli operatori interessati a partecipare alla gara siano iscritti al Registro delle imprese per "attività inerenti la presente fornitura, in conformità di quanto previsto dall'art. 39, D.Lgs. 163/2006".

Attesa la richiesta del servizio di igienizzazione, giornaliera su ciascun bagno locato - oltre a quella opzionale - non è stato però precisato che gli operatori interessati a partecipare debbano possedere il requisito di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di pulizia e sanificazione di cui alla normativa anzi detta.

Si chiede, pertanto, di chiarire se tale requisito vada ricompreso in quello di cui al punto III.2.1 del bando - "attività inerenti la presente fornitura, in conformità di quanto previsto dall'art. 39, D.Lgs. 163/2006" oppure, in caso negativo, che venga apportata, in parte qua, una rettifica alla lex specialis di gara in argomento.

Risposta

Si conferma il requisito di cui al punto III.2.1) del Bando di gara. Si rappresenta, inoltre, che le attività di pulizia, rientranti tra le prestazioni inerenti la presente procedura, sono quelle tipiche del servizio di Noleggio Bagni chimici così come descritte dalla norma UNI EN 16194/2012 e delle prescrizioni del Capitolato Tecnico.

6) Domanda

Mancata richiesta, tra i requisiti di ammissione, del requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi), codice C.E.R. 20.03.04, di cui all'art. 212 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del DM Ambiente 6/1998 e della Circolare Ambiente

Classificazione documento: Consip Public

4435 del 28.06.1999 – richiesta di chiarimento/rettifica

In considerazione che l'appalto prevede pure il servizio (giornaliero) di svuotamento dei liquami dai bagni mobili e successivo trasporto sino all'impianto di smaltimento, atteso anche che, nel paragrafo 3 del capitolato tecnico, così come in altri documenti della *lex specialis* di gara, viene richiesta l'osservanza della normativa di cui alla rubrica del presente punto, si constata che però tale requisito non è stato menzionato espressamente tra quelli che debbano essere posseduti dagli operatori interessati a partecipare alla gara.

Si chiede, pertanto, di chiarire se tale requisito vada ricompreso in quello di cui al punto III.2.1 del bando - "attività inerenti la presente fornitura, in conformità di quanto previsto dall'art. 39, D.Lgs. 163/2006", oppure, in caso negativo, che venga apportata, in parte qua, una rettifica alla *lex specialis* di gara in argomento.

Risposta

Si conferma il requisito di cui al punto III.2.1) del Bando di gara. Le attività richiamate nel testo della domanda rientrano tra le prestazioni inerenti la presente procedura non esaurendone, tuttavia, l'intero oggetto. Si segnala, altresì, che il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 212 del D.lgs. 152/2006, per le attività di trasporto di cui al D.M. n. 406/1998 e s.m.i., in riferimento ai rifiuti di cui ai codici CER 20.03.04 per le seguenti categorie e classi: categoria 4 classe F o superiori costituisce requisito di esecuzione e non di partecipazione come rappresentato nella richiesta di chiarimenti. A tal proposito si rinvia a quanto previsto al paragrafo 3, lett. h) del Capitolato Tecnico.

7) Domanda

Ambito territoriale di esecuzione dell'appalto - Isole minori - richiesta di chiarimento

La gara in argomento prevede un lotto unico nazionale con 8 aree geografiche distinte, relative a 20 regioni italiane.

Non sono menzionate, invece, le c.d. "isole minori (Isola D'Elba, Ustica, Lampedusa, Isole Tremiti etc.), per cui si chiede di confermare se esse sono escluse dall'ambito territoriale di esecuzione dell'appalto.

Il chiarimento è essenziale giacché i trasporti, da per le isole minori, sono molto difficili ed onerosi, soprattutto se poi si considera che ivi, di solito, non esistono impianti di smaltimento e ciò richiede il trasporto quotidiano, via mare, dei liquami prelevati dai bagni sino agli impianti peninsulari o delle isole maggiori.

Risposta

Con riferimento all'ambito territoriale di esecuzione delle prestazioni contrattuali fermo quanto previsto al paragrafo 1 del Capitolato d'Oneri e al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico secondo cui tale ambito è costituito dall'"intero territorio nazionale - isole comprese", si rappresenta che le isole cd. minori rientrano nel territorio della Regione di appartenenza (ad esempio: Lampedusa/Sicilia, Isola D'Elba/Toscana, ecc.) e, quindi per quanto in questa sede rileva, nelle aree geografiche di cui al paragrafo 6b del Capitolato d'Oneri.

8) Domanda

Avremmo necessità di sapere quanti WC chimici occorrono: quanti normali e quanti per disabili, se comprende tutto il territorio della Sardegna.

Risposta

La fornitura richiesta nell'ambito del massimale previsto, sarà definita in funzione dell'evento emergenziale dal soggetto deputato alla gestione dell'evento medesimo nei limiti di quanto previsto alla lettera b) delle Premesse e ai paragrafi 6 (pag.35) e 11.1 del Capitolato d'onori.

9) Domanda

Se vi è la possibilità di partecipare anche in ATI con altre società?

Risposta

Si conferma la possibilità di partecipare alla presente procedura in forma associata nel rispetto delle disposizioni della *lex specialis* di gara e del D. Lgs. n. 163/2006.

10) Domanda

La presentazione del documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte dell'AVCPASS, in quanto sullo stesso sito dell'AVCP, nella sezione dedicata alla generazione del modello PASSOE è indicato che "il CIG non è gestito dal sistema AVCPass". Si è provveduto a contattare il call center dell'AVCP e gli operatori hanno riferito che la Stazione Appaltante non ha reso disponibile la generazione del documento richiesto, nonostante tale documento debba essere inserito nella BUSTA A, così come richiesto dal Capitolato d'onori. Pertanto chiediamo delucidazioni in merito alla presentazione di tale documento in sede di gara.

Classificazione documento: Consip Public

Risposta

In ragione della facoltà prevista nel Capitolato d'Oneri ove si prevede che Consip *"si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP"* si precisa che per la procedura in oggetto la Consip non provvederà al completamento, presso il servizio AVCpass, delle informazioni relative alla "Scheda dei Requisiti di Partecipazione" in quanto effettuerà la verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.

La produzione del PASSOE all'interno della Busta A "Documenti" per la presente iniziativa è, pertanto, facoltativa. La mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano l'esclusione dalla presente procedura.

11) Domanda

La possibilità di assistere all'apertura delle buste: è necessario che il soggetto che parteciperà a tale seduta sia dotato di apposita procura notarile o è sufficiente una delega su carta intestata dell'azienda, sottoscritta dal legale rappresentante?

Risposta

Si evidenzia che, fermo restando quanto previsto al paragrafo 6 lettera d) del Capitolato d'Oneri, ai fini della partecipazione alle sedute aperte al pubblico si ritiene sufficiente la produzione di una delega contenente l'indicazione dei poteri sia del delegante che del delegato, il tutto accompagnato dalla fotocopia di un documento di identificazione con fotografia del sottoscrittore.

12) Domanda

In caso di subappalto, al punto 9 del Capitolato d'oneri è indicato: "Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%[...]", cosa si intende con l'espressione "con ribasso non superiore al 20%"?

Risposta

Con l'espressione "con ribasso non superiore al 20%" si intende, in linea con quanto previsto all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, che l'appaltatore non può applicare, nei confronti del subappaltatore, un ulteriore ribasso superiore al 20% rispetto al prezzo da esso offerto e oggetto di aggiudicazione.

13) Domanda

Nel caso in cui si decida di ricorrere al subappalto, tale intenzione non deve essere specificata in sede di partecipazione, ma solo in sede di Appalto Specifico, cioè nel momento in cui viene emesso il singolo ordine di servizio?

Risposta

Si conferma che l'affidamento in subappalto è - così come previsto al paragrafo 8.1 e all'Allegato 1 del Capitolato Tecnico nonché ai paragrafi 9 e 11.1 del Capitolato d'Oneri - sottoposto all'obbligo del concorrente di indicare, in sede di Appalto Specifico, le attività e/o i servizi che intende subappaltare. In merito si evidenzia che per mero refuso al punto 14 dell'Allegato 1 al Capitolato d'Oneri, viene richiesto ai concorrenti di esprimersi in ordine alla intenzione o meno di voler ricorrere al subappalto. Alla luce di quanto precede e ferma la natura di mero refuso, si evidenzia che il concorrente nell'Allegato 1 al Capitolato d'Oneri non dovrà esprimersi in ordine al ricorso o meno al subappalto e qualora si esprima in tal senso la Consip S.p.A. e la Protezione Civile non ne terranno conto.

14) Domanda

Nell'allegato 2 - Offerta economica - Parte B devono essere espressi:

- a. l'importo complessivo delle spese relative al costo del personale da sostenere per l'esecuzione commessa;
- b. le informazioni di dettaglio sul costo del personale, anche ai fini della verifica del rispetto dei minimi salariali (CCNL, inquadramento, livello, retribuzione minima e media, costo medio annuo totale ecc...); in aggiunta, il concorrente potrà presentare un prospetto analitico che rappresenti il conto economico del costo del personale che ricostruisca nel dettaglio l'importo complessivo di cui alla precedente lettera a), sulla base delle predette informazioni di dettaglio;
- c. l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per la commessa, nonché le informazioni di dettaglio che hanno determinato la valorizzazione del predetto importo complessivo.

A riguardo vorremmo delucidazioni inerenti la compilazione della suddetta Parte B dell'offerta economica in quanto non sono specificate le prestazioni oggetto dei futuri Appalti Specifici (Ordini di Servizio), vale a dire non siamo a conoscenza a priori del quantitativo, del luogo di locazione dei wc, del numero delle pulizie occorrenti ecc... .

Classificazione documento: Consip Public

Risposta

Al fine della compilazione della parte B dell'Offerta economica, il concorrente dovrà porsi nell'ipotesi in cui sarà tenuto ad eseguire la totalità delle prestazioni contrattuali nel limite dell'importo massimo. Più in particolare, il concorrente dovrà stimare i dati necessari alla compilazione effettuando un calcolo a ritroso che prenda avvio dall'importo massimo (10.000.000 di euro); da questo dovrà individuare il numero di bagni che presumibilmente sarà tenuto a fornire, le giornate di servizio, il valore economico del servizio di noleggio nonché delle attività di trasporto, posizionamento, ritiro, pulizia, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e smaltimento rifiuti.

15) Domanda

Nell'allegato 1 al punto 10 occorre indicare il "totale degli addetti al servizio oggetto della presente gara": anche in tal caso chiediamo spiegazioni in merito al numero da inserire, non essendo specificate le prestazioni oggetto dei futuri Appalti Specifici (Ordini di Servizio), vale a dire non essendo a conoscenza a priori del quantitativo, del luogo di locazione dei wc, del numero delle pulizie occorrenti ecc...

Risposta

Fermo quanto rappresentato alla risposta al quesito n. 14), in sede di compilazione dell'Allegato 1, con particolare riferimento al punto 10 avente ad oggetto l'indicazione del numero degli addetti al servizio, il concorrente dovrà stimare - sulla base della propria esperienza - il numero di personale necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

16) Domanda

Nell'Allegato 8: sul frontespizio di tale allegato è scritto che "la presente dichiarazione deve essere prodotta, pena l'esclusione dalla gara", però nel Capitolato d'oneri al punto 7 "ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO" è riportato quanto segue: "Con la comunicazione di cui all'art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006, viene richiesto agli aggiudicatari, oltre alle spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del D. Lgs. n. 163/2006, come previsto dall'art. 34 del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. 221/2012, di far pervenire alla Consip S.p.A.:

nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione: dichiarazione, conforme all'Allegato 8 "Facsimile Dichiarazione familiari conviventi", resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi.

Pertanto ci domandavamo se la dichiarazione di cui all'allegato 8 dovesse esser inviata in sede di gara o solo successivamente ai fini della stipula dell'AQ

Risposta

Si conferma quanto previsto al paragrafo 7 del Capitolato d'Oneri in tema di adempimenti per la stipula dell'Accordo Quadro. Difatti, l'allegato 8 "*Facsimile Dichiarazione familiari conviventi*", reso dai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi deve essere prodotto dagli aggiudicatari nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006. Quanto riportato nell'allegato 8 al Capitolato d'Oneri e richiamato nella richiesta di chiarimenti deve, pertanto, considerarsi un mero refuso.

17) Domanda

In merito a quanto richiesto al paragrafo 2, lettera i, del capitolato d'oneri relativo alla Gara per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 59, commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi per la prestazione del servizio di noleggio bagni chimici per esigenze di Protezione Civile nella gestione delle emergenze CIG. 5696421351, riguardante la polizza assicurativa di importo pari a € 50.000,00, questa società la produce in contanti in quanto le commissioni degli istituti bancari e assicurativi non si riuniscono in data utile per il rilascio di tale cauzione. SI CHIEDE come procedere alla compilazione del documento relativo alla cauzione definitiva (allegato 5) in quanto gli istituti bancari e assicurativi non rilasciando la cauzione provvisoria, non rilasciano nemmeno la polizza definitiva.

Risposta

Si ribadisce che ai sensi del paragrafo 2 del Capitolato d'Oneri e dell'art. 75, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente dovrà, a pena d'esclusione, produrre nella busta "A - Documenti", eventualmente anche all'interno della cauzione provvisoria, l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo Appalto Specifico, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

Classificazione documento: Consip Public

In merito alla compilazione del documento relativo alla cauzione definitiva (allegato 5 al Capitolato d'Oneri) si rappresenta che esso dovrà essere compilato e prodotto esclusivamente dal Fornitore risultato aggiudicatario del singolo Appalto Specifico a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con l'accettazione dell'Ordine di servizio emesso dal Dipartimento di Protezione Civile, ovvero dai Commissari delegati ovvero dagli altri soggetti incaricati per la gestione delle emergenze. Tale cauzione dovrà essere prodotta in favore dell'Amministrazione ordinante entro 15 giorni dall'accettazione dell'Ordine di Servizio. La cauzione definitiva dell'Appalto Specifico per l'importo definito in relazione a quello del singolo Ordine di servizio potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La garanzia deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La garanzia dovrà, inoltre, avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.

18) Domanda

Si chiede di precisare se la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è il 6 giugno 2014, come risulta sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, o il 26 maggio 2014 come risulta dalla documentazione di gara.

Risposta

Si ribadisce che il termine di presentazione delle offerte è il 26 maggio 2014 ore 12.00 così come riportato in tutta la documentazione di gara e sul profilo del committente. Si rappresenta, altresì, che nella scheda relativa alla gara in oggetto presente sul sito della Protezione Civile la data riportata è quella del 26 maggio 2014.

Direzione Sourcing
Ing. Stefano Tremolanti
(Il Direttore)